I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 502/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [1] come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [2], in particolare l'articolo 249,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/1999 [4], fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

(2) considerando che i problemi apparsi negli ultimi anni nell'ambito del regime di transito hanno causato e continuano a causare notevoli perdite per i bilanci degli Stati membri e per le risorse proprie della Comunità e costituiscono una costante minaccia per il commercio e gli operatori economici europei;

(3) considerando che l'ammodernamento dei regimi del transito è, di conseguenza, ritenuto necessario e che la loro informatizzazione costituisce un elemento di ammodernamento significativo;

(4) considerando che il 23 novembre 1995 il Consiglio «Mercato interno» ha adottato una risoluzione relativa all'informatizzazione dei regimi di transito doganale [5]; che la necessità di informatizzare tali regimi è stata riconosciuta dalla decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2000) [6];

(5) considerando che l'informatizzazione del sistema di transito comunitario è stata inoltre raccomandata dalla commissione temporanea d'inchiesta del Parlamento europeo [7] e dalla Commissione nel piano d'azione per il transito in Europa [8];

(6) considerando che l'introduzione di nuove procedure informatizzate basate sull'utilizzo della moderna tecnologia dell'informazione e sullo scambio elettronico di dati (EDI) impone l'adattamento delle disposizioni legali per far fronte ai requisiti procedurali, tecnici, di sicurezza informatica e di sicurezza giuridica;

(7) considerando che è estremamente importante introdurre misure di sicurezza a livello tecnico, procedurale e fisico per ottenere e assicurare operazioni di transito informatizzate affidabili e sicure;

(8) considerando che in data 24 ottobre 1995 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 95/56/CE relativa alla tutela delle persone

[1] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[2] GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1.
[3] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
[4] GU L 10 del 15.1.1999, pag. 1.
[5] GU C 327 del 7.12.1995, pag. 2.
[6] GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24.
[7] Relazione finale (PE 220.895/def.) del 20.2.1997.
[8] GU C 176 del 10.6.1997 pag. 3.

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [1];

(9) considerando che l'introduzione di un nuovo sistema di transito informatizzato suddiviso in più fasi operative richiede un quadro giuridico da stabilirsi conformemente alla fase di sviluppo;

(10) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 341 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da esse stabilite, nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che la dichiarazione o alcuni dei suoi elementi siano presentati mediante dischi o nastri magnetici o tramite scambio di informazioni con mezzi simili, eventualmente in forma codificata.»

2) Il testo dell'articolo 345, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La distinta di carico è presentata nel numero di copie richiesto dalle autorità doganali.»

3) Il testo dell'articolo 346, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La dichiarazione T1 è presentata all'ufficio di partenza nel numero di copie richiesto dalle autorità doganali.»

4) Il testo dell'articolo 350, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il trasporto delle merci è effettuato in base al documento T1 rilasciato dall'ufficio di partenza. Previa autorizzazione, tale documento può essere stampato dal sistema informatico dell'obbligato principale.»

5) Sono inseriti i seguenti articoli da 350 bis a 350 quinquies:

«*Articolo 350 bis*

1. Quando la dichiarazione di transito è trattata all'ufficio di partenza mediante sistemi informatici, il documento TI è sostituito dal documento d'accompagnamento transito quale previsto all'articolo 350 quater, paragrafo 1.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'ufficio di partenza conserva la dichiarazione e notifica lo svincolo consegnando all'obbligato principale il documento d'accompagnamento transito. In tale caso, gli articoli 249 e 348, paragrafo 2, non sono applicabili.

Articolo 350 ter

1. Quando le disposizioni di cui al presente titolo fanno riferimento a copie, dichiarazioni o documenti riferendosi ad un documento T1 che accompagna la spedizione, queste disposizioni si applicano mutatis mutandis al documento d'accompagnamento transito.

2. Quando è fatto riferimento a più di una copia del documento, le autorità doganali forniscono, all'occorrenza, le copie supplementari del documento d'accompagnamento transito.

Articolo 350 quater

1. Il documento d'accompagnamento transito è conforme al modello e ai particolari di cui all'allegato 45 bis.

2. Il documento d'accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nel presente regolamento.

Articolo 350 quinquies

1. Se necessario, il documento d'accompagnamento transito è completato dall'elenco degli articoli di cui il modello e i particolari figurano nell'allegato 45 ter o da una distinta di carico.

2. Una distinta di carico o un elenco degli articoli menzionati in un documento d'accompagnamento transito fanno parte integrante di quest'ultimo e non possono esserne separati.»

[1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(6) Il testo dell'articolo 373, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2. La garanzia prevista al paragrafo 1 può consistere in un deposito in contanti costituito presso l'ufficio di partenza. In questo caso, viene rimborsata quando la procedura di transito comunitario esterno è appurata all'ufficio di partenza.»

7) Il testo dell'articolo 374 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 374*

Oltre al caso di cui all'articolo 199, paragrafo 1, del codice, il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di registrazione della dichiarazione T1 qualora non sia stato avvisato dalle autorità doganali del paese di partenza del non appuramento della procedura di transito comunitario esterno.

Quando, entro il termine di cui al primo comma, il garante è stato avvisato dalle autorità doganali del non appuramento della procedura di transito comunitario esterno, occorre inoltre che gli venga notificato che è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui è responsabile nei confronti della pertinente operazione di transito comunitario esterno. Detta notifica deve pervenire al garante entro tre anni dalla data di registrazione della dichiarazione T1. In mancanza di tale notifica entro il suddetto termine, il garante è parimenti liberato dai suoi impegni.»

8) Il testo seguente è inserito dopo l'articolo 388:

«*CAPITOLO 6 bis*

Disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità doganali di dati riguardanti il transito tramite l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche

Sezione 1

Campo d'applicazione

Articolo 388 bis

1. Fatti salvi i casi particolari e le disposizioni di cui al presente titolo concernenti il regime del transito comunitario che, se necessario, sono applicabili mutatis mutandis, lo scambio di dati tra le autorità doganali descritto nel presente capitolo ha luogo con l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche.

2. Le disposizioni del presente capitolo si applicano esclusivamente al regime di transito comunitario interno ed esterno.

Articolo 388 ter

Le disposizioni del presente capitolo non sono applicabili:

a) alle merci trasportate per ferrovia conformemente agli articoli da 413 a 441;

b) alle merci trasportate per via aerea conformemente all'articolo 444;

c) alle merci trasportate via mare quando si applicano procedure semplificate ai sensi dell'articolo 448;

d) alle merci trasportate mediante condutture.

Sezione 2

Sicurezza

Articolo 388 quater

1. Oltre ai requisiti di sicurezza elencati all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e mantengono disposizioni di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro dell'intero sistema di transito.

2. Per garantire il suddetto livello di sicurezza, ogni introduzione, modifica e cancellazione di dati è registrata con l'indicazione della finalità dell'operazione, del momento in cui avviene e della persona che effettua l'operazione stessa. Inoltre, il dato originale o qualsiasi dato oggetto dell'operazione sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell'anno al quale il dato si riferisce o per un periodo più lungo se previsto da altre disposizioni.

3. Le autorità doganali verificano periodicamente il livello di sicurezza.

4. Le autorità doganali interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

Sezione 3

Dichiarazione di transito

Articolo 388 quinquies

1. In deroga all'articolo 222, paragrafo 1, la dichiarazione di transito effettuata mediante procedimenti

informatici quali definiti all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), è conforme alla struttura e ai particolari di cui agli allegati 37 bis e 37 ter.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, quando la dichiarazione di transito è presentata conformemente all'articolo 388 septies, si applicano gli articoli da 222 a 224.

Articolo 388 sexies

Le autorità doganali possono ammettere, alle condizioni e secondo le modalità da esse determinate e nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolamentazione doganale, che una distinta di carico sia utilizzata come parte descrittiva della dichiarazione di transito effettuata con procedimenti informatici.

Sezione 4

Speditore autorizzato

Articolo 388 septies

1. In deroga all'articolo 398, lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione di transito all'ufficio di partenza prima dello svincolo previsto delle merci.

2. L'autorizzazione può essere accordata soltanto ad una persona che, oltre a soddisfare le condizioni enunciate all'articolo 399, presenta la dichiarazione di transito e comunica con le autorità doganali utilizzando procedimenti informatici.

Articolo 388 octies

In deroga all'articolo 400, lettera b), l'autorizzazione specifica in particolare il termine entro il quale lo speditore autorizzato presenta una dichiarazione affinché le autorità doganali possano procedere ai controlli necessari prima dello svincolo previsto delle merci.

Sezione 5

Funzionamento della procedura

Articolo 388 nonies

L'ufficio di partenza notifica il movimento di transito all'ufficio di destinazione dichiarato al più tardi al momento dello svincolo delle merci, utilizzando il messaggio indicato negli allegati 37 bis e 37 ter.

Articolo 388 decies

1. In deroga all'articolo 356, paragrafo 2, l'ufficio di destinazione conserva il documento d'accompagnamento transito, informa immediatamente l'ufficio di partenza dell'arrivo utilizzando il messaggio specificato negli allegati 37 bis e 37 ter e comunica senza indugio i risultati del controllo all'ufficio di partenza appena disponibili utilizzando il messaggio indicato nei summenzionati allegati.

2. La comunicazione dell'arrivo all'ufficio di partenza non può essere usata come prova della regolarità dell'operazione di transito.

Articolo 388 undecies

Qualora i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso alle tecnologie dell'informazione e alle reti informatiche tra l'ufficio di partenza e l'ufficio di destinazione il controllo delle merci è effettuato prendendo la comunicazione inviata dall'ufficio di partenza come base di tale controllo.»

9) È inserito l'allegato 37 bis che figura nell'allegato I del presente regolamento.

10) È inserito l'allegato 37 ter che figura nell'allegato II del presente regolamento.

11) È inserito l'allegato 38 bis che figura nell'allegato III del presente regolamento.

12) È inserito l'allegato 45 bis che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

13) È inserito l'allegato 45 ter che figura nell'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 31 marzo 1999. Tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 350 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione si applicanno all'ufficio di partenza al più tardi quando il sistema di transito informatizzato viene introdotto in detto ufficio.

Le autorizzazioni concesse conformemente all'articolo 398, valide alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere rese conformi alle disposizioni degli articoli 388 septies e 388 octies al più tardi il 31 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«*ALLEGATO 37* bis

NOTE ESPLICATIVE CONCERNENTI I MESSAGGI CHE FIGURANO NELL'ALLEGATO 37 ter E NORME E CONDIZIONI APPLICABLI AI DATI TRASMESSI

TITOLO I

Introduzione

Il presente titolo descrive la struttura dell'IE ("Information exchange" — scambio di informazioni) ossia il modello utilizzato per descrivere il contenuto delle informazioni da scambiare tra le autorità competenti e tra gli operatori economici e le autorità competenti mediante la tecnologia dell'informazione e le reti informatiche.

Nel presente modello, gli IE sono organizzati in gruppi di dati che contengono dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell'ambito di ciascun IE.

Il modello permette di identificare:

— Le caratteristiche dei gruppi di dati appartenenti all'IE: sequenza, numero di ripetizioni, ed un indicatore di status per segnalare se il gruppo di dati è obbligatorio, facoltativo o soggetto a talune condizioni;

— Le caratteristiche dei dati appartenenti ad un gruppo di dati: sequenza, numero di ripetizioni, tipo, lunghezza e valore per indicare se il dato è obbligatorio, opzionale o soggetto a talune condizioni;

— L'allineamento di un gruppo di dati indica che esso potrebbe contenere non solo dati ma anche altri gruppi di dati;

— Le condizioni applicabili a dati o gruppi di dati nei confronti di altri dati o gruppi di dati contenuti nel medesimo IE;

— Le norme sulla struttura applicabili a un dato o a gruppi di dati, che spiegano come il dato o il gruppo di dato pertinente vengono utilizzati nell'ambito dello IE.

Struttura dell'IE ("Information Exchange" scambio di informazioni)

Ⓐ

IE15.ⓐ Dati della dichiarazioneⓑ E_DEC_DATⓒ

Ⓑ

OPERAZIONE DI TRANSITOⓐ	ⓑ1 ×	Rⓒ	
DESIGNAZIONE DELLA MERCE	99 999 ×	R	Regola 95
CONTENITORI (casella 31)ⓓ	99 ×	C	Cond. 55ⓔ
COLLI (casella 31)	99 ×	O	
OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53)	1 ×	O	Regola 15
RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)	1 ×	O	
GARANZIA	9 ×	R	
RIFERIMENTO DELLA GARANZIAⓕ	99 ×	C	Cond. 85
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ	99 ×	O	

Ⓒ

OPERAZIONE DI TRANSITO[a]			
LRN (Numero di riferimento locale)[b]	R[c]	an[d]	..17[e]
Tipo di dichiarazione (casella 1)	R	an. .5	
Numero delle distinte di carico (casella 4)	O	n. .5	Regola 95
Totale dei colli (casella 6)	C	n. .7	Cond. 95 Regola 105
DESIGNAZIONE DELLE MERCI			
Tipo di dichiarazione (ex casella 1)[f]	C	a. .5	Cond. 45[g]
Paese di spedizione (ex casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (ex casella 17a)	C	a2	Cond. 140

Ⓓ

CONDIZIONI PER L'IE

C55: Se "Contenitore" (casella 19) = "1"

allora "CONTENITORI (casella 31)" = "R"

altrimenti "CONTENITORI (casella 31)" = "O"

Ⓔ

REGOLE PER L'IE

r11: Se è stato dichiarato un solo destinatario viene utilizzato il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" (casella 8) al livello "OPERAZIONE DI TRANSITO". Il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" (ex casella 8) al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato.

Spiegazione

Il modello di IE consiste di cinque parti:

Ⓐ L'identificazione; ciascun IE è identificato mediante:

— un numero unico consistente nei due caratteri "IE" seguiti da un numero di non più di tre cifre[a];

— un nome[b];

— un riferimento unico[c] direttamente correlato con il numero unico dell'IE; ciascun IE ha come prefisso una lettera: "E_" (dominio esterno), "C_" (dominio comune) o "N_" (dominio interno).

Ⓑ La parte concernente la struttura prevede:

— la sequenza dei gruppi di dati nell'IE;

— un nome del gruppo di dati[a];

— un numero seguito dal carattere "x"[b] ad indicare il numero di volte che il gruppo di dati può essere ripetuto nell'IE;

— un valore[c] che indica se il gruppo di dati è obbligatorio (R), facoltativo (O), o soggetto a talune condizioni (C);

— se necessario, un "numero di casella" [d] in riferimento al corrispondente numero di casella nel DAU;

— riferimenti a condizioni e/o regole (e) applicabili ai dati;

— la posizione rientrata di un gruppo di dati (f) indica che il gruppo di dati dipende da un gruppo di dati in posizione meno rientrata.

(C) La parte "gruppo di dati" fornisce per ciascun dato (attributo) le indicazioni seguenti:

— la sequenza dei dati all'interno del gruppo di dati;

— il nome del gruppo dei dati (a), lo stesso che nella parte strutturale;

— il nome dell'attributo (b) nel gruppo di dati;

— un valore (c) che indica se il gruppo di dati è obbligatorio (R — "Required"), facoltativo (O — "Optional"), o soggetto a talune condizioni (C — "Conditional");

— il tipo di dato (d): (a)lfabetico e/o (n)umerico;

— la lunghezza del dato (e) (i due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile); si noti che il tipo della lunghezza dei dati che indicano una data è sempre "n8" al fine di evitare il problema informatico relativo all'anno 2000 (ad es. 19980220); ancora, una virgola nella lunghezza del dato (ad es. 8,6) indica che l'attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo, e la cifra che segue la virgula indica il numero massimo del decimali;

— se necessario, un "numero di casella" (f) che indica il numero della casella nel DAU,

— un riferimento (g) alla condizione "Cond" e/o alla regola "Rule" applicabile al dato.

(D) La sezione"Condizioni":

elenca tutte le condizioni applicabili al dato o al gruppo di dati nei confronti di altri dati o gruppi di dati inclusi nell'IE. Una condizione indica la dipendenza di un attributo o di un gruppo di dati dal contenuto di un altro attributo o gruppo di dati della stessa IE. L'attributo o il gruppo di dati in questione sottoposto ad una condizione può essere reso (R) obbligatorio, (O) facoltativo, o addirittura "non essere usato" nell'ambito della IE.

(E) La sezione "Regole":

elenca tutte le regole applicabili al dato o al gruppo di dati e spiega come il dato o il gruppo di dati in questione venga usato nell'ambito dell'IE.

TITOLO II

regole per l'IE ("information exchange" — scambio di informazioni)

r5: "N. articolo" (casella 32) è sempre usato. Se "Articoli" (casella 5) = "1", "N. articolo" (casella 32) è anch'esso "1";

r7: Ciascun "N. articolo" (casella 32) è unico per l'intera dichiarazione;

r10: Se è stato dichiarato un solo speditore viene utilizzato il gruppo di dati "OPERATORE speditore" (casella 2) al livello "OPERAZIONE DI TRANSITO". Il gruppo di dati "OPERATORE speditore" (ex casella 2) al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato.

r11: Se è stato dichiarato un solo destinatario viene utilizzato il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" (casella 8) al livello "OPERAZIONE DI TRANSITO". Il gruppo di dati "OPERATORE destinatario" (ex casella 8) al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato.

r15: Il gruppo di dati "OPERATORE destinatario autorizzato" (casella 53) può essere usato per indicare che a destinazione sarà applicata la procedura semplificata.

r20: Quando il tipo di dichiarazione (casella 1 o ex casella 1) = "T2" e l'operazione inizia in un paese extracomunitario (identificato dall'ufficio di partenza), l'obbligato principale deve dichiarare come "tipo di documento precedente" almeno uno dei seguenti (casella 40) = "T2", "T2L", "T2F", "T2LF", "T2CIM", "T2TIR" o "T2ATA" indicandone il riferimento in "Riferimento del documento precedente".

r26: Qualora venga utilizzato il grupo di dati "DOCUMENTI E CERTIFICATI PRESENTATI" (casella 44) è necessario indicare uno degli attributi.

r27: Qualora venga utilizzato "MENZIONI SPECIALI" (casella 44) è richiesta la compilazione di "Identità delle informazioni addizionali" oppure di "Testo" del gruppo di dati "MENZIONI SPECIALI".

r35: Le condizioni "C5" e "C6" non possono essere verificate se la casella 26 non viene utilizzata.

r36: La condizione "C 10" non può essere verificata se la casella 25 non viene utilizzata.

r41: "Localizzazione convenuta delle merci" / "Codice della localizzazione convenuta", "Localizzazione autorizzata delle merci" e "Succursale doganale" (casella 30) non possono essere utilizzate contemporaneamente.

r60: Quando l'operatore utilizza i codici di designazione delle merci, deve introdurre da un minimo di 4 ad un massimo di 8 cifre di detto codice.

r75: "Esportazione dalla CE" e "Esportazione dal paese" non possono essere utilizzati contemporaneamente.

r79: Solamente i RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI ed i DOCUMENTI / CERTIFICATI PRESENTATI contrassegnati come "Comune" nel dato di riferimento "TIPO DI DOCUMENTO" saranno inviati a destinazione mediante l'IE01.

r80: Solamente le MENZIONI SPECIALI contrassegnate "Comune" nei dati di riferimento saranno inviate a destinazione mediante l'IE01.

r95: Quando la casella 3 non viene utilizzata, ma ci sono più articoli dichiarati, il "Numero delle distinte di carico" (casella 4) diventa obbligatorio (R).

Questo attributo deve essere utilizzato quando vengono presentate distinte di carico su carta.

In caso di distinte di carico su carta si applicano le seguenti regole:

— l'attributo richiesto "Paese di spedizione" (casella 15a) del gruppo di dati OPERAZIONE DI TRANSITO viene contrassegnato con "--";

— il gruppo di dati DESIGNAZIONE DELLE MERCI si incontra una sola volta come pure, se necessario, i sottogruppi di dati RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI, DOCUMENTI E CERTIFICATI PRESENTATI e MENZIONI SPECIALI. Tutti gli altri sottogruppi di dati di DESIGNAZIONE DELLE MERCI non possono essere utilizzati;

— l'attributo "Descrizione testuale" (casella 31) contiene riferimenti alle distinte di carico allegate. "LNG_Descrizione_testuale" contiene il codice della lingua utilizzata per tali riferimenti.

  Il contenuto dei riferimenti può essere:

  per "Tipo di dichiarazione" (casella 1) = "T1": "Vedere distinta/e di carico",

  per "Tipo di dichiarazione" (casella 1) = "T2": "Vedere distinta/e di carico",

  per "Tipo di dichiarazione" (casella 1) = "T-" "T1": "Vedere distinta/e di carico da. . a. .", "T2: Vedere distinta/e di carico da. . a. .";

— l'attributo "N. articolo" (casella 32) viene indicato come "--";

— tutti gli altri attributi del gruppo di dati DESIGNAZIONE DELLE MERCI non possono essere utilizzati.

r100: L'attributo è utilizzato per la lingua di base da utilizzare per tutte le ulteriori comunicazioni tra l'operatore alla partenza e il sistema doganale. Se l'operatore non utilizza questo attributo il sistema doganale utilizza la lingua corrente dell'ufficio di partenza.

r105: Il numero totale dei colli corrisponde alla somma di tutti i "numero di colli" + tutti i "numero di pezzi" + "1" per ciascun gruppo di merce "alla rinfusa". Tale controllo non è possibile quando viene utilizzato "Numero delle distinte di carico" (casella 4).

r143: I dati nello IE corrispondono sempre alla versione corrente (l'ultima) dei dati dell'operazione di transito. Ciò significa che esso contiene i dati modificati (se del caso) e/o rettificati a seguito di un controllo (se del caso) e completati con i risultati del controllo dell'ufficio di partenza.

r150: L'attributo "Valore corretto" del gruppo di dati "RISULTATI DEL CONTROLLO" è collegato con ciascun singolo attributo che può essere soggetto a controllo e deve quindi riflettere le stesse caratteristiche dell'attributo del messaggio originale.

r155: Il gruppo di dati CODICI-SGI deve essere presente qualora la dichiarazione comprenda merci sensibili.

r156: Una "Quantità sensibile" deve essere indicata quando l'operazione riguarda merci sensibili (vedi anche regola 155).

Il "Codice merci sensibili" non è sempre richiesto quando l'operazione riguarda merci sensibili. Se il codice delle merci HS6 (casella 33) è sufficiente ad identificare univocamente una merce sensibile allora esso non è richiesto; in caso contrario esso diventa obbligatorio.

r160: Il gruppo di dati RISULTATI DEL CONTROLLO deve essere presente qualora la dichiarazione venga presentata nell'ambito della procedura semplificata.

r165: Il gruppo di dati INFO SUGGELLI deve essere presente qualora la dichiarazione sia presentata nell'ambito di una procedura semplificata nella cui autorizzazione sia previsto l'uso di suggelli.

r190: In caso di "TRASBORDO" devono essere utilizzati "Identità del nuovo mezzo di trasporto" e "Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto" oppure "Numero del nuovo contenitore" oppure entrambi.

r210: L'IE trasmette all'ufficio di partenza le pertinenti informazioni del messagio "Arrivo previsto" (AAR) ricevute dall'ufficio di partenza, se del caso, associando a ciascun attributo il gruppo di dati "RISULTATI DEL CONTROLLO".

r217: Tutti gli "incidenti" avvenuti sono trasmessi all'ufficio di partenza. Solo i "Trasbordi" contrassegnati "non ancora inviato" (flag "già nel sistema" in un messaggio di comunicazione di avvenuto arrivo o una nuova casella creata a tal fine nel DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO TRANSITO) sono trasmessi all'ufficio di partenza.

r230: Questo attributo è utilizzato come flag (segnalatore) e può assumere i valori "0" ("no") oppure "1" ("si").

r231: Il contenuto di questo attributo deve essere uno dei 22 paesi del transito senza i 15 paesi della CE.

r325: Quando vi sono già dei suggelli identificati nel messaggio "Arrivo previsto" (AAR) e/o nella comunicazione di avvenuto arrivo, allora "Stato dei suggelli" è (R) obbligatorio.

r355: Solo le "DESIGNAZIONI DELLE MERCI" che contengono discrepanze sono rinviate all'ufficio di partenza.

r470: L'IE15 permette l'utilizzo di codici di designazione delle merci fino a 8 cifre (nazionale); tuttavia, solo le prime sei cifre vengono inviate a destinazione con il messaggio "Arrivo previsto" (internazionale).

r700: Questa informazione non è richiesta quando merci di diverso genere, oggetto di una stessa dichiarazione, sono imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazine della massa lorda di ogni singolo genere di merce.

TITOLO III

Condizioni per l'IE ("information exchange" – scambio di informazioni)

C1: Se "Paese di destinazione" (casella 17a) a livello Operazione di transito contiene un paese quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito

allora OPERATORE destinatario (casella 8) = "R"

altrimenti OPERATORE destinatario (casella 8) = "O".

C2: Se "Paese di destinazione" (ex casella 17a) a livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI contiene un paese come menzionato in C1

allora OPERATORE destinatario (ex casella 8) = "R"

altrimenti OPERATORE destinatario (ex casella 8) = "O".

C5: Se la prima cifra di "Modo di trasporto interno" (casella 26) = "5" oppure "7"

allora Identità alla partenza (casella 18) non può essere utilizzato.

C6: Se la prima cifra di "Modo di trasporto interno" (casella 26) = "2", "5" oppure "7"

allora "Nazionalità alla partenza" (casella 18) non può essere utilizzato.

C10: Se la prima cifra di "Modo di trasporto fino alla frontiera" (casella 25) = "2", "5" oppure "7"

allora "Nazionalità del mezzo che attraversa la frontiera" (casella 21) = "O"

altrimenti "Nazionalità del mezzo che attraversa la frontiera" (casella 21) = "R".

C15: Se viene utilizzato"CODICE SGI" (casella 31)

allora "Codice delle merci" (casella 33) = "R"

altrimenti "Codice delle merci" (casella 33) = "O".

C30: Se sono state dichiarate parti contraenti diversi per la partenza (identificata in base all'ufficio di partenza, casella C) e la destinazione (identificata in base all'ufficio di destinazione, casella 53)

allora almeno un "UFFICIO DOGANALE di passaggio" (casella 51) = "R"

altrimenti "UFFICIO DOGANALE" di passaggio (casella 51) = "O".

C35: Se "Tipo di dichiarazione" (casella 1) oppure "Tipo di dichiarazione" (ex casella 1) = "T2" e "Paese di spedizione", identificato dalle prime due cifre del "Numero di riferimento dell'UFFICIO DOGANALE di partenza" (casella C) è un paese EFTA:

allora "RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI" = "R"

altrimenti "RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI" = "O".

C45: Se "Tipo di dichiarazione" (casella 1) = "T-"

allora "Tipo di dichiarazione" (ex casella 1) = "R"

altrimenti "Tipo di dichiarazione" (ex casella 1) non può essere utilizzato.

C50: Se viene "TIN" (Numero di identificazione) (casella 50)

allora tutti gli attributi del nome e dell'indirizzo (NAD) (casella 50) = "O" se già conosciuti dal sistema

altrimenti tutti gli attributi del nome e dell'indirizzo (NAD) (casella 50) = "R".

C55: Se "Numeri dei contenitori" (casella 19) = "1"

allora "Numeri dei contenitori (casella 31)" = "R"

altrimenti "Numeri dei contenitori (casella 31)" = "O".

C60: Se “Tipo di colli” (casella 31) indica “RINFUSA”(UNECE rec 21: “VQ”, “VG”, “VL”, “VY”, “VR”, oppure “VO”)

allora “Marchi e numeri dei colli” (casella 31) =“O”
“Numero di colli” (casella 31) non può essere utilizzato
“Numero di pezzi” (casella 31) non può essere utilizzato

altrimenti Se “Tipo di imballaggio” (casella 31) indica “NON IMBALLATO” (UNECE rec 21: = “NE”)

allora “Marchi e numeri dei colli” (casella 31) = “O”
“Numero di colli” non può essere utilizzato
“Numero di pezzi” (casella 31) = “R”

altrimenti “Marchi e numeri dei colli” (casella 31) = “R”
“Numero di colli” (casella 31) = “R”
“Numero di pezzi” (casella 31) non può essere utilizzato.

C75: Se “Indentificazione delle informazioni complementari” (casella 44) = “DG0” oppure “DG1”

allora “Esportazione dalla CE” oppure “Esportazione dal paese” (casella 44) = “R”

altrimenti “Esportazione dalla CE” e “Esportazione dal paese” (casella 44) non possono essere utilizzati.

C85: Se “Tipo di garanzia” = “0”, “1”, “4” oppure “9”

allora “RIFERIMENTO DELLA GARANZIA” = “R”

altrimenti “RIFERIMENTO DELLA GARANZIA” = “O”.

C86: Se “Tipo di garanzia” = “0”, “1”, “4” oppure “9”

allora “Codice di accesso” = “R”

altrimenti “Codice di accesso” = “O”.

C90: Se la prima cifra di “Codice risultati del controllo ” = “B”

allora “Attendere risoluzione delle discrepanze” = “R”

altrimenti “Attendere risoluzione delle discrepanze” = “O”.

C95: Se viene utilizzato “Numero delle distinte di carico” (casella 4)

allora “Numero totale di colli” (casella 6) = “R”

altrimenti “Numero totale di colli” (casella 6) = “O”.

C99: Se viene utilizzato il campo per il testo libero

allora “_LNG” = “R”

altrimenti “_LNG” = “O”.

(La lingua degli attributi dell’indirizzo è espressa da NAD LNG).

C100: Se viene utilizzato “RISULTATO DEL CONTROLLO” (casella D)

allora “Localizzazione autorizzata delle merci” = “O”
“Succursale doganale” non può essere utilizzato
“Codice della localizzazione convenuta” non può essere utilizzato
“Localizzazione convenuta delle merci” non può essere utilizzato

altrimenti “Localizzazione autorizzata delle merci” non può essere utilizzato
“Codice della localizzazione convenuta” = “O”
“Localizzazione convenuta delle merci” = “O”
“Succursale doganale” = “O”.

C110: Se viene utilizzato “RISULTATO DEL CONTROLLO” (Procedura semplificata)

allora “TIN” (Numero di identificazione) = “R”

altrimenti “TIN” (Numero di identificazione) = “O”.

C125: Se “Altro riferimento della garanzia” NON è usato

allora “GRN” (Numero di riferimento della garanzia) = “R”

altrimenti “GRN” non può essere utilizzato.

C130: Se “GRN” NON è utilizzato

allora “Altro riferimento della garanzia” = “R”

altrimenti “Altro riferimento della garanzia” non può essere utilizzato.

C135: Se viene dichiarato un solo paese di spedizione

allora “Paese di spedizione (casella 15a)” al livello OPERAZIONE DI TRANSITO = “R”
“Paese di spedizione (ex casella 15a)” al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato

altrimenti “Paese di spedizione (casella 15a)” al livello OPERAZIONE DI TRANSITO non può essere utilizzato
“Paese di spedizione (ex casella 15a)” al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI = “R”.

C140: Se viene dichiarato solo un paese di destinazione

allora “Paese di destinazione (casella 17a)” al livello OPERAZIONE DI TRANSITO = “R”
“Paese di destinazione (ex casella 17a)” a livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI non può essere utilizzato

altrimenti “Paese di destinazione (casella 17a)” a livello OPERAZIONE DI TRANSITO non può essere utilizzato
“Paese di destinazione (ex casella 17a)” al livello DESIGNAZIONE DELLE MERCI = “R”.

C185: Se il primo carattere del “Codice del risultato del controllo” = “A”

E il secondo carattere del “Codice del risultato del controllo” = “1” oppure “2” (“Conforme” oppure “Considerato conforme”)

allora Tutti i gruppi di dati e attributi con “Cond. 185” non possono essere utilizzati

altrimenti Tutti i gruppi di dati e attributi contrassegnati con “Cond. 185” = “R”.»

ALLEGATO II

«*ALLEGATO 37* ter

CONTENUTO DEI MESSAGGI STRUTTURATI E DEI DATI PER L'IE ("INFORMATION EXCHANGE" — SCAMBIO DI INFORMAZIONI)

TITOLO I

Struttura e contenuto della dichiarazione di transito di tipo EDI

Capitolo 1

Struttura della dichiarazione di transito di tipo EDI

IE15. Dati della dichiarazione E_DEC_DAT

OPERAZIONE DI TRANSITO	1 ×	R	
OPERATORE speditore (casella 2)	1 ×	O	Regola 10
OPERATORE destinatorio (casella 8)	1 ×	C	Regola 11 Cond. 1
DESIGNAZIONE DELLE MERCI	99 999 ×	R	Regola 95
OPERATORE speditore (ex casella 2)	1 ×	O	Regola 10
OPERATORE destinatario (ex casella 8)	1 ×	C	Regola 11 Cond. 2
CONTENITORI (casella 31)	99 ×	C	Cond. 55
COLLI (casella 31)	99 ×	R	
CODICI SGI (merci sensibili) (casella 31)	9 ×	O	Regola 155
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI (casella 40)	9 ×	C	Cond. 35
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)	99 ×	O	
MENZIONI SPECIALI (casella 44)	99 ×	O	
UFFICIO DOGANALE di partenza (casella C)	1 ×	R	
OPERATORE obbligato principale (casella 50)	1 ×	R	
RAPPRESENTANTE (casella 50)	1 ×	O	
UFFICIO DOGANALE di passaggio (casella 51)	9 ×	C	Cond. 30
UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53)	1 ×	R	
OPERATORE destinatario autorizzato (casella 53)	1 ×	O	Regola 15
RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)	1 ×	O	Regola 160
INFO SUGGELLI (casella D)	1 ×	O	Regola 165
IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI (casella D)	99 ×	R	
GARANZIA	9 ×	R	
RIFERIMENTO DELLA GARANZIA	99 ×	C	Cond. 85
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE	1 ×	O	
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE	99 ×	O	

OPERAZIONE DI TRANSITO			
LRN (Numero di riferimento locale)	R	an. .22	
Tipo di dichiarazione (casella 1)	R	an. .5	
Numero delle distinte di carico (casella 4)	O	n. .5	Regola 95
Numero totale di articoli (casella 5)	R	n. .5	
Numero totale di colli (casella 6)	C	n. .7	Cond. 95 Regola 105
Paese di spedizione (casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (casella 17a)	C	a2	Cond. 140
Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18)	C	an. .27	Cond. 5 Regola 35
LNG Identità alla partenza	C	a2	Cond. 99
Nazionalità alla partenza (casella 18)	C	a2	Cond. 6 Regola 35
Contenitore (casella 19)	R	n1	Regola 230
Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)	C	a2	Cond. 10 Regola 36
Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)	O	an. .31	
LNG identità all'attraversamento della frontiera	C	a2	Cond. 99
Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21)	O	n. .2	
Modo di trasporto alla frontiera (casella 25)	O	n. .2	
Modo di trasporto interno (casella 26)	O	n. .2	
Luogo di carico (casella 27)	O	an. .17	
Codice della localizzazione convenuta (casella 30)	C	an. .17	Cond. 100 Regola 41
Localizzazione convenuta delle merci (casella 30)	C	n. .35	Cond. 100 Regola 41
LNG Localizzazione convenuta delle merci	C	a2	Cond. 99 Regola 41
Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30)	C	an. .17	Cond. 100 Regola 41
Succursale doganale (casella 30)	C	an. .17	Cond. 100 Regola 41
Massa lorda totale (casella 35)	R	n. .11,3	
Codice lingua del documento d'accompagnamento transito per il nuovo sistema di transito informatizzato	R	a2	
Indicatore della lingua di dialogo alla partenza	O	a2	Regola 100
Data della dichiarazione (casella 50)	R	n8	
Luogo della dichiarazione (casella 50)	R	an. .35	
LNG del luogo della dichiarazione	R	a2	
OPERATORE SPEDITORE			
Nome (casella 2)	R	an. .35	
Via e numero (casella 2)	R	an. .35	
Paese (casella 2)	R	a2	
CAP (casella 2)	R	an. .9	
Città (casella 2)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
Numero di identificazione (TIN) (casella 2)	O	an. .17	

OPERATORE DESTINATARIO			
Nome (casella 8)	R	an. .35	
Via e numero (casella 8)	R	an. .35	
Paese (casella 8)	R	a2	
CAP (casella 8)	R	an. .9	
Città (casella 8)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (casella 8)	O	an. .17	
DESIGNAZIONE DELLE MERCI			
Tipo di dichiarazione (ex casella 1)	C	an. .5	Cond. 45
Paese di spedizione (ex casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (ex casella 17a)	C	a2	Cond. 140
Descrizione testuale (casella 31)	R	an. .140	
LNG della descrizione testuale	R	a2	
Numero dell'articolo (casella 32)	R	n. .5	Regola 5 Regola 7
Codice delle merci (casella 33)	C	n. .8	Cond. 15 Regola 60 Regola 470
Massa lorda (casella 35)	O	n. .11,3	Regola 700
Massa netta (casella 38)	O	n. .11,3	
OPERATORE SPEDITORE			
Nome (ex casella 2)	R	an. .35	
Via e numero (ex casella 2)	R	an. .35	
Paese (ex casella 2)	R	a2	
CAP (ex casella 2)	R	an. .9	
Città (ex casella 2)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (ex casella 2)	O	an. .17	
OPERATORE DESTINATARIO			
Nome (ex casella 8)	R	an. .35	
Via e numero (ex casella 8)	R	an. .35	
Paese (ex casella 8)	R	a2	
CAP (ex casella 8)	R	an. .9	
Città (ex casella 8)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (ex casella 8)	O	an. .17	
CONTENITORI			
Numeri dei contenitori (casella 31)	R	an. .11	
CODICI SGI			
Codice merci sensibili (casella 31)	O	n. .2	Regola 156
Quantità sensibile (casella 31)	R	n. .11,3	
COLLI			
Marchi e numeri dei colli (casella 31)	C	an. .42	Cond. 60
LNG dei marchi e numeri dei colli	C	a2	Cond. 99
Tipo di colli (casella 31)	R	a2	
Numero di colli (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
Numero di pezzi (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI			
Tipo di documento precedente (casella 40)	R	an. .6	Regola 20
Riferimento del documento precedente (casella 40)	R	an. .20	
LNG di riferimento del documento precedente	R	a2	
Informazioni complementari (casella 40)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI			
Tipo di documento (casella 44)	O	an3	Regola 26
Riferimento del documento (casella 44)	O	an. .20	
LNG del riferimento del documento	C	a2	Cond. 99
Informazioni complementari (casella 44)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99 Regola 27
MENZIONI SPECIALI			
Identificazione delle informazioni complementari (casella 44)	O	an. .3	
Esportazione dalla CE (casella 44)	C	a1	Cond. 75 Regola 75
Esportazione dal paese (casella 44)	C	a2	Cond. 75 Regola 75
Testo (casella 44)	O	an. .70	
LNG del testo	C	a2	Cond. 99
UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA			
Numero di riferimento (casella C)	R	an8	
OPERATORE OBBLIGATO PRINCIPALE			
TIN (casella 50)	C	an. .17	Cond. 110
Nome (casella 50)	C	an. .35	Cond. 50
Via e numero (casella 50)	C	an. .35	Cond. 50
Paese (casella 50)	C	a2	Cond. 50
CAP (casella 50)	C	an. .9	Cond. 50
Città (casella 50)	C	an. .35	Cond. 50
LNG NAD	C	a2	Cond. 99
RAPPRESENTANTE			
Nome (casella 50)	R	an. .35	
Capacità rappresentativa (casella 50)	C	a. .35	
LNG della capacità rappresentativa	C	a2	Cond. 99
UFFICIO DOGANALE DI PASSAGIO			
Numero di riferimento (casella 51)	R	an8	
UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE			
Numero di riferimento (casella 53)	R	an8	
OPERATORE DESTINATARIO AUTORIZZATO			
TIN del destinatario autorizzato (casella 53)	R	an. .17	
RISULTATO DEL CONTROLLO			
Codice del risultato del controllo (casella D)	R	an2	
Data limite (casella D)	R	n8	
INFO SUGGELLI			
Numero dei suggelli (casella D)	R	n. .4	

IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI			
Identità dei suggelli (casella D)	R	an. .20	
LNG dell'identità dei suggelli	R	a2	
GARANZIA			
Tipo di garanzia (casella 52)	R	n1	
RIFERIMENTO DELLA GARANZIA			
GRN (casella 52)	C	an. .24	Cond. 125
Altro riferimento della garanzia (casella 52)	C	an. .35	Cond. 130
Codice di accesso	C	an4	Cond. 86
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ CE			
Non valida per la CE (casella 52)	R	n1	Regola 230
LIMITAZIONE DELLA VALIDITÀ NON CE			
Non valida per altre parti contraenti (casella 52)	R	a2	Regola 231

Capitolo II

Dettagli (dati) della dichiarazione di transito EDI

Qualora le formalità siano effettuate utilizzando una tecnica di elaborazione di dati si utilizzano per la dichiarazione di transito EDI i dettagli che figurano nelle diverse caselle del DAU, come definiti negli allegati 37 e 38, eventualmente associati ad un codice o da questo sostituite.

Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell'allegato 38 bis.

Alla casella 15, "Paese di spedizione/esportazione" ed alla casella 17, "Paese di destinazione", le informazioni testuali sono sostituite dal codice appropriato.

Gli elementi supplementari dei dati da inserire sono:

— LRN — Numero di riferimento locale definito a livello nazionale ed assegnato dall'utente in accordo con le autorità competenti, per identificare ogni singola dichiarazione.

— Localizzazione autorizzata/convenuta delle merci o succursale doganale — indicazione precisa del posto dove possono essere esaminate le merci, eventualmente in forma codificata.

— LNG — codice della lingua, usato per definire la lingua nella quale sono fornite le informazioni non codificate in questione.

— Quantità sensibile — quantità delle merci sensibili dichiarate conformemente all'allegato 52 richiesta per eseguire il controllo e la registrazione della garanzia.

— Codice delle merci sensibili — usare se del caso il codice associato al codice pertinente dei prodotti SA6 delle merci sensibili di cui all'allegato 52.

— Una dichiarazione di transito fatta conformemente all'articolo 388 septies deve comprendere le seguenti informazioni:

  a) un'indicazione "procedura semplificata", utilizzando il codice appropriato,

  b) le misure d'identificazione applicate, e

  c) il periodo entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di destinazione.

TITOLO II

Struttura e contenuto del messaggio di arrivo previsto inviato dall'uffico di partenza all'ufficio di destinazione (AAR)

Capitolo I

Struttura del messagio ARR

E01. AAR C_AAR_SND

OPERAZIONE DI TRANSITO	1 ×	R	Regola 143
OPERATORE speditore (casella 2)	1 ×	O	Regola 10
OPERATORE destinatario (casella 8)	1 ×	C	Regola 11 Cond. 1
DESIGNAZIONE DELLE MERCI	99 999 ×	R	Regola 95
OPERATORE speditore (ex casella 2)	1 ×	O	Regola 10
OPERATORE DESTINATARIO (ex casella 8)	1 ×	C	Regola 11 Cond. 2
CONTENITORI (casella 31)	99 ×	C	Cond. 55
COLLI (casella 31)	99 ×	R	
CODICI SGI (merci sensibili) (casella 31)	9 ×	O	Regola 155
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI (casella 40)	9 ×	C	Cond. 35
DOCUMENTIS/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)	99 ×	O	
MENZIONI SPECIALI (casella 44)	99 ×	O	
UFFICIO DOGANALE di partenza (casella C)	1 ×	R	
OPERATORE obbligato principale (casella 50)	1 ×	R	
UFFICIO DOGANALE di destinazione (casella 53)	1 ×	R	
OPERATORE desinatario autorizzato (casella 53)	1 ×	O	Regola 15
RISULTATO DEL CONTROLLO (casella D)	1 ×	R	
INFO SUGGELLI (casella D)	1 ×	O	
IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI (casella D)	99 ×	R	

OPERAZIONE DI TRANSITO			
MRN (Numero di riferimento del movimento)	R	an18	
Tipo di dichiarazione (casella 1)	R	an. .5	
Numero delle distinte di carico (casella 4)	O	n. .5	Regola 95
Numero totale di articoli (casella 5)	R	n. .5	
Numero totale di colli (casella 6)	C	n. .7	Cond. 95
Paese di spedizione (casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (casella 17a)	C	a2	Cond. 140
Identità alla partenza (casella 18)	C	an. .27	Cond. 5 Regola 35
LNG identità alla partenza	C	a2	Cond. 99
Nazionalità alla partenza (casella 18)	C	a2	Cond. 6 Regola 35
Contenitore (casella 19)	R	n1	Regola 230
Divieto di diversione	R	n1	Regola 230
Data di accettazione della dichiarazione	R	n8	

Data di rilascio	R	n8	
Massa lorda totale	R	n. .11,3	
Codice della lingua del documento d'accompagnamento transito del nuovo sistema di transito informatizzato	R	a2	
OPERATORE SPEDITORE			
Nome (casella 2)	R	an. .35	
Via e numero (casella 2)	R	an. .35	
Paese (casella 2)	R	a2	
CAP (casella 2)	R	an. .9	
Città(casella 2)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (casella 2)	O	an. .17	
OPERATORE DESTINATARIO			
Nome (casella 8)	R	an. .35	
Via e numero (casella 8)	R	an. .35	
Paese (casella 8)	R	a2	
CAP (casella 8)	R	an. .9	
Città (casella 8)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (casella 8)	O	an. .17	
DESIGNAZIONE DELLE MERCI			
Tipo di dichiarazione (ex casella 1)	C	an. .5	Cond. 45
Paese di spedizione (ex casella 15a)	C	a2	Cond. 135
Paese di destinazione (ex casella 17a)	C	a2	Cond. 140
Descrizione testuale (casella 31)	R	an. .140	
LNG della descrizione testuale	R	a2	
Numero dell'articolo (casella 32)	R	n. .5	Regola 5 Regola7
Codice delle merci (casella 33)	C	n. .6	Cond. 15 Regola 470
Massa lorda (casella 35)	O	n. .11,3	
Massa netta (casella 38)	O	n. .11,3	
OPERATORE SPEDITORE			
Nome (ex casella 2)	R	an. .35	
Via e numero (ex casella 2)	R	an. .35	
Paese (ex casella 2)	R	a2	
CAP (ex casella 2)	R	an. .9	
Città (ex casella 2)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (ex casella 2)	O	an. .17	
OPERATORE DESTINATORIO			
Nome (ex casella 8)	R	an. .35	
Via numero (ex casella 8)	R	an. .35	
Paese (ex casella 8)	R	a2	
CAP (ex casella 8)	R	an. .9	
Città (ex casella 8)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
TIN (ex casella 8)	O	an. .17	
CONTENITORI			
Numeri dei contenitori (casella 31)	R	an. .11	

CODICI SGI			
Codice merci sensibili (casella 31)	R	n. .2	Regola 156
Quantità sensibile (casella 31)	R	n. .11,3	
COLLI			
Marchi e numeri dei colli (casella 31)	C	an. .42	Cond. 60
LNG dei marchi e numeri dei colli	C	a2	Cond. 99
Tipo di colli (casella 31)	R	a2	
Numero di colli (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
Numero di pezzi (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI PRECEDENTI			
Tipo di documento precedente (casella 40)	R	an. .6	Regola 20
Riferimento del documento precedente (casella 40)	R	an. .20	
LNG di riferimento del documento precedente	R	a2	
Informazioni complementari (casella 40)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI			Regola 26
Tipo di documento (casella 44)	O	an3	Regola 79
Riferimenti del documento (casella 44)	O	an. .20	
LNG di riferimento del documento	C	a2	Cond. 99
Informazioni complementari (casella 44)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99
MENZIONI SPECIALI			
Identificazione delle informazioni complementari (casella 44)	R	an. .3	Regola 80
Esportazione dalla CE (casella 44)	C	a1	Cond. 75 Regola 75
Esportazione dal paese (casella 44)	C	a2	Cond. 75 Regola 75
UFFICIO DOGANALE DI PARTENZA			
Numero di riferimento (casella C)	R	an8	
OPERATORE OBBLIGATO PRINCIPALE			
TIN (casella 50)	O	an. .17	
Nome (casella 50)	R	an. .35	
Via e numero (casella 50)	R	an. .35	
Paese (casella 50)	R	a2	
CAP (casella 50)	R	an. .9	
Città (casella 50)	R	an. .35	
LNG NAD	R	a2	
UFFICIO DOGANALE DI DESTINAZIONE			
Numero di riferimento (casella 53)	R	an8	
OPERATORE DESTINATARIO AUTORIZZATO			
TIN del destinatario autorizzato (casella 53)	R	an. .17	
RISULTATO DEL CONTROLLO			
Codice del risultato del controllo (casella D)	R	an2	
Data limite (casella D)	R	n8	
INFO SUGGELLI			
Numero dei suggelli (casella D)	R	n. .4	
IDENTIFICAZIONE DEI SUGGELLI			
Identità dei suggelli (casella D)	R	an. .20	
LNG nell'identità dei suggelli	R	a2	

Capitolo II

I dettagli (dati) del messaggio AAR

Il messaggio AAR fa riferimento ai dati derivati dalla dichiarazione di transito presentati nel capitolo I (come modificata dall'operatore e/o rettificata dalla dogana) e completata utilizzando i dati supplementari presentati qui sotto:

— Divieto di deviazione — l'attributo deve essere utilizzato come flag; il suo valore può essere "0" ("no") o "1" ("sì").

— Data dell'accettazione della dichiarazione — specificare la data in cui la dichiarazione di transito è stata accettata dall'ufficio ai partenza.

— Data di rilascio — specificare la data in cui il "Messaggio di arrivo previsto" (AAR) è stato creato all'ufficio di partenza.

— Numero di riferimento del movimento (MRN)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento di transito (YY)	2 numerici	97
2	Identificatore del paese nel quale ha origine il movimento (codice del paese in codice ISO alfa 2)	2 alfabetici	IT
3	Identificatore unico del movimento di transito per anno e per paese	13 alfanumerici	9876AB8890123
4	Carattere di controllo	1 alfanumerico	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione di transito. Le modalità di utilizzo di tale campo sono stabilite dalla singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese stesso. Le amministrazioni nazionali che desiderano includere il numero di riferimento dell'ufficio doganale nel MRN possono utilizzare fino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio doganale.

Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo dell'intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

TITOLO III

Struttura e contenuto del messaggio di avviso di arrivo inviato dall'ufficio di destinazione all'ufficio di partenza

Capitolo I

Struttura del messaggio di avviso di arrivo

IE06. Avviso di arrivo C_ARR_ADV

OPERAZIONE DI TRANSITO	1 ×	R
UFFICIO DOGANALE di presentazione	1 ×	R
UFFICIO DOGANALE di partenza	1 ×	R

OPERAZIONE DI TRANSITO		
MRN	R	an18
Data di arrivo	R	n8
UFFICIO DOGANALE di presentazione		
Numero di riferimento	R	an8
UFFICIO DOGANALE di partenza		
Numero di riferimento	R	an8

Capitolo II

Particolari (dati) del messaggio di avviso di arrivo

— MRN — Numero di riferimento del movimento, strutturato come illustrato nell'allegato 37 ter, titolo II.

— Data di arrivo — data in cui il movimento è arrivato all'ufficio di destinazione.

— Numero di riferimento dell'ufficio doganale, strutturato come illustrato nell'allegato 38 bis.

TITOLO IV

Struttura e contenuto del messaggio "Risultati del controllo" inviato dall'ufficio di destinazione all'ufficio di partenza

Capitolo I

Struttura del messaggio "Risultati del controllo"

IE 18. Risultati del controllo a destinazione (tipo A o B) C_DES_CON

OPERAZIONE DI TRANSITO	1 ×	R	
RISULTATO DEL CONTROLLO	1 ×	R	
DESIGNAZIONE DELLE MERCI	99 999 ×	C	Cond. 185 Regola 355
CONTENITORI (casella 31)	99 ×	C	Cond. 185
COLLI (casella 31)	99 ×	C	Cond. 185
CODICI SGI (casella 31)	9 ×	C	Cond. 185
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI (casella 44)	99 ×	C	Cond. 185
RISULTATI DEL CONTROLLO	1 ×	C	Cond. 185 Regola 210
EVENTI DURANTE IL VIAGGIO	9 ×	O	Regola 217
INCIDENTE	1 ×	O	
TRASBORDO	1 x	O	
NUOVI CONTENITORI	99 x	O	
INFO NUOVI SUGGELLI (casella F)	1 x	O	
IDENTIFICAZIONE DEI NUOVI SUGGELLI (casella F)	99 x	R	
UFFICIO DOGANALE di presentazione	1 x	R	
UFFICIO DOGANALE di partenza	1 x	R	

OPERAZIONE DI TRANSITO			
MRN (Numero di riferimento del movimento)	R	an18	
Avviata indagine a destinazione	C	n1	Cond. 185 Regola 230
Numero totale di articoli (casella 5)	C	n. .5	Cond. 185
Numero totale di colli (casella 6)	C	n. .7	Cond. 185
Identità alla partenza (casella 18)	C	an. .27	Cond. 185
LNG identità alla partenza	C	a2	Cond. 99
Nazionalità alla partenza (casella 18)	C	a2	Cond. 185
Massa lorda totale (casella 35)	C	n. .11,3	Cond. 185
RISULTATO DEL CONTROLLO			
Data del controllo (casella I)	R	n8	
Codice del risultato del controllo (casella I)	R	an2	
Stato dei suggelli	O	n1	Regola 230 Regola 325
In attesa della risoluzione delle discrepanze	C	n1	Cond. 90 Regola 230

DESIGNAZIONE DELLE MERCI			
Descrizione testuale (casella 31)	O	an. .140	
LNG della descrizione testuale	C	a2	Cond. 99
Numero dell'articolo (casella 32)	R	n. .5	
Codice delle merci (casella 33)	C	n. .6	Cond. 15
Massa lorda (casella 35)	O	n. .11,3	
Massa netta (casella 38)	O	n. .11,3	
CONTENITORI			
Numeri dei contenitori (casella 31)	R	an. .11	
CODICI SGI			
Codice della merce sensibile (casella 31)	O	n. .2	
Quantità sensibile (casella 31)	R	n. .11,3	
COLLI			
Marchi e numeri dei colli (casella 31)	C	an. .42	Cond. 60
LNG dei marchi e numeri dei colli	C	a2	Cond. 99
Tipo di colli (casella 31)	R	a2	
Numero di colli (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
Numero di pezzi (casella 31)	C	n. .5	Cond. 60
DOCUMENTI/CERTIFICATI PRESENTATI			Regola 26
Tipo di documento (casella 44)	O	an3	
Riferimenti del documento (casella 44)	O	an. .20	
LNG di riferimento del documento	C	a2	Cond. 99
Informazioni complementari (casella 44)	O	an. .26	
LNG delle informazioni complementari	C	a2	Cond. 99
EVENTI NEL CORSO DEL VIAGGIO			
Luogo	R	an. .35	
LNG del luogo	R	a2	
Paese	R	a2	
INCIDENTE			
Flag di incidente	R	n1	Regola 230
Informazioni sull'incidente (casella 56)	O	an. .350	
LNG delle informazioni sull'incidente	C	a2	Cond. 99
Data del visto (casella G)	O	n8	
Autorità del visto (casella G)	O	an. .35	
LNG dell'autorità del visto	C	a2	Cond. 99
Luogo del visto (casella G)	O	an. .35	
LNG del luogo del visto	C	a2	Cond. 99
Paese del visto (casella G)	O	a2	
TRASBORDO			
Identità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55)	O	an. .27	Regola 190
LNG dell'identità del nuovo mezzo di trasporto	C	a2	Cond. 99
Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55)	O	a2	Regola 190
Data del visto (casella F)	O	n8	

Autorità del visto (casella F)	O	an. .35	
LNG dell'autorità del visto	C	a2	Cond. 99
Luogo del visto (casella F)	O	an. .35	
LNG del luogo dell'approvazione	C	a2	Cond. 99
Paese del visto (casella G)	O	a2	
NUOVI CONTENITORI			
Numero del nuovo contenitore (casella 55)	O	an. .11	Regola 190
INFO NUOVI SUGGELLI			
Numero nuovi suggelli (casella F)			
IDENTIFICAZIONE DEI NUOVI SUGGELLI			
Identità dei nuovi suggelli (casella F)	R	an. .20	
LNG dell'identità dei nuovi suggelli	R	a2	
RISULTATI DEL CONTROLLO			
Indicatore del controllo	R	an2	
Descrizione	O	an. .140	
LNG della descrizione	C	a2	Cond. 99
Valore corretto	O	xxx	Regola 150
UFFICIO DOGANALE di presentazione			
Numero di riferimento	R	an8	
UFFICIO DOGANALE di partenza			
Numero di riferimento	R	an8	

Capitolo II

Dettagli (dati) del messaggio "Risultati del controllo"

Il messaggio "Risultati del controllo" si basa sui dati ricavati dal messaggio "Arrivo previsto" (AAR) presentati nel titolo II, capitolo II.

Dati supplementari da inserire sono:

— Avviata indagine a destinazione

— In attesa della risoluzione delle discrepanze

— Codice del risultato del controllo come presentato nell'allegato 38 bis

— Data del controllo (casella I)

— Stato dei suggelli

— Eventi nel corso del viaggio: indicare il luogo e il paese ove l'evento ha avuto luogo

— Flag di incidente

— Informazioni sull'incidente (casella 56)

— LNG delle informazioni sull'incidente

— Data del visto (casella G)

— Autorità del visto (casella G)

— LNG dell'autorità del visto

— Luogo del visto (casella G)

— LNG del luogo del visto

— Paese del visto (casella G)

— Identità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55)

— LNG dell'identità del nuovo mezzo di trasporto

— Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto (casella 55)

— Numero dei nuovi suggelli (casella F)

— Identità dei nuovi suggelli (casella F)

— Identità dei nuovi suggelli LNG

— Data del visto (casella F)

— Autorità del visto (casella F)

— LNG dell'autorità del visto

— Luogo del visto (casella F)

— LNG del luogo del visto

— Paese del visto (casella F)

— Numero del nuovo contenitore (casella 55)

— Indicatore del controllo

— Descrizione

— LNG della descrizione

— Valore corretto»

ALLEGATO III

«*ALLEGATO 38* bis

CODICI SUPPLEMENTARI PER IL SISTEMA DI TRANSITO INFORMATIZZATO

CODICI "PAESE" (CNT)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Codice del paese ISO alfa 2	2 alfabetici	IT

Si applica il "Codice Paese ISO alfa 2" — vedi allegato 38

NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE (COR)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Identificatore del paese al quale l'ufficio doganale appartiene (cfr. CNT)	2 alfabetici	IT
2	Numero nazionale dell'ufficio doganale	6 alfanumerici	0830AB

Campo 1 come illustrato sopra.

Nel campo 2 bisogna inserire un codice alfanumerico a 6 caratteri. I 6 caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali.

CODICE DEI PRODOTTI (COM)

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	SA6	6 numerici (allineato a sinistra)	010290

Il sistema armonizzato è una norma mondiale per le prime sei cifre (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a 8 cifre ad uso nazionale; tuttavia, nelle comunicazioni internazionali viene utilizzato il codice SA6.

CODICE "MERCI SENSIBILI"

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Identificatore aggiuntivo per merci sensibili	2 numerici	12

Il codice è utilizzato come estensione dell'SA6 qualora una merce sensibile non possa essere identificata sufficientemente con il solo codice SA6. In tal caso ogni merce sensibile appartenente ad un codice SA6 viene identificata con un numero progressivo.

CODICE "RISULTATI DEL CONTROLLO"

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Tipo di risultati del controllo	1 alfabetico	A o B
2	Codice dei risultati del controllo	1 numerico	vedere sotto

		Risultati del controllo	
		Tipi	Codici
Alla partenza			
	Conforme	A	1
	Considerato conforme	A	2
	Procedura semplificata	A	3
A destinazione			
	Conforme	A	1
	Considerato conforme	A	2
	Irregolarità secondaria senza conseguenze	A	4
	Diritti riscossi	A	5
	Non conforme	B	1

CODICE DEL RISULTATO DEL CONTROLLO

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Codice del risultato del controllo	Alfanumerico 2	2B

Il "Codice del risultato del controllo" dà un'indicazione in merito alle differenze riscontrate presso l'ufficio di destinazione.

Documento/certificato non presentati	NP
Differenze (attributo incorretto)	DI
Nuovo elemento	NE
Altro	OT

CODICE "INFORMAZIONI COMPLEMENTARI/INDICAZIONI SPECIALI"

DG0 Esportazione da un paese "EFTA" soggetta a restrizioni, o esportazione dalla CE soggetta a restrizioni.

DG1 Esportazione da un paese "EFTA" soggetta a tassazione, o esportazione dalla CE soggetta a tassazione.

DG2 ESPORTAZIONE

Possono inoltre essere definiti codici speciali supplementari di segnalazione a livello nazionale.

CODICE "LINGUA"

Si applica il codice ISO alfa 2 secondo la norma ISO 639.

CODICE DI TIPO "GARANZIA"

Oltre ai codici "Garanzia" che figurano nell'allegato 38 si applica il seguente codice di garanzia:

9 Garanzia individuale ad uso multiplo

CODICI DEI DOCUMENTI E DEI MESSAGI (Codici numerici estratti dai "Repertori UN per l'interscambio elettronico di dati per l'amministrazione, il commercio ed il trasporto", 1997b: Lista di codici per l'elemento dato 1001, Nome del documento/messaggio in codice).

2	Certificato di conformità
3	Certificato di qualità
18	Certificato di circolazione A.TR.1
235	Elenco dei contenitori
271	Distinta del carico
325	Fattura proforma
380	Fattura commerciale
703	Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere
704	Polizza di carico principale
705	Polizza di carico
714	Polizza di carico emessa da uno spedizioniere
722	Road list-SMGS
730	Lettera di vettura stradale
740	Lettera di vettura aerea
741	Lettera di vettura aerea principale
750	Bollettino di spedizione (pacchi postali)
760	Documento di trasporto multimodale/combinato (generico)
785	Manifesto di carico
787	Bordereau
820	Documento di spedizione modello T
821	Documento di spedizione modello T1
822	Documento di spedizione modello T2
823	Documento di controllo T5
825	Documento di spedizione modello T2L
830	Dichiarazione delle merci all'esportazione
851	Certificato fitosanitario
852	Certificato sanitario
853	Certificato veterinario
861	Certificato d'origine
862	Dichiarazione di origine
864	Certificato di origine preferenziale
865	Modulo del certificato di origine per il sistema di preferenze generalizzate
911	Licenza di importazione
933	Dichiarazione del carico (arrivo)
941	Autorizzazione di embargo
951	Modulo TIF
952	Carnet TIR
954	Certificato di origine EUR 1
955	Carnet ATA
+	zzz Altro

CODICI DEGLI IMBALLAGGI (Raccomandazione UNECE n. 21/Rev. 1 — agosto 1994)

Aerosol	AE
Ampolla, non protetta	AM
Ampolla, protetta	AP
Anello	RG
Astuccio	CV
Atomizzatore	AT
Balla, compressa	BL
Balla, non compressa	BN
Bara	CJ
Barattolo metallico	TN
Barile (“barrel”)	BA
Barile (“keg”)	KG
Barilotto	FI
Barra	BR
Barre, in pacchi/mazzi/fasci	BZ
Baule (“coffer”)	CF
Baule (“trunk”)	TR
Baule di marinaio	SE
Bauletto	FO
Benna	CU
Bidone da latte	CC
Bidone, cilindrico	CX
Bidone, rettangolare	CA
Bobina (“bobbin”)	BB
Bobina (“coil”)	CL
Bobina (“reel”)	RL
Bobina (“spindle”)	SD
Bombola di gas	GB
Borsa	BG
Botte (“butt”)	BU
Botte (“cask”)	CK
Botte (“hogshead”)	HG
Botte di grande capacità	TO
Bottiglia impagliata	WB
Bottiglia, a bulbo, non protetta	BS

Bottiglia, a bulbo, protetta	BV
Bottiglia, cilindrica, non protetta	BO
Bottiglia, cilindrica, protetta	BQ
Bottiglione, non protetto	CO
Bottiglione, protetto	CP
Brocca (“jug”)	JG
Brocca (“pitcher”)	PH
Busta	EN
Canestro (“basket”)	BK
Cartone	CT
Cassa a gabbia	FD
Cassa a spiraglio	SK
Cassa bassa	SC
Cassa da frutta	FC
Cassa da tè	TC
Cassa della birra	CB
Cassetta	CR
Cassetta (“tray pack”)	PU
Cassetta (“tray”)	PU
Cassetta allungabile	NS
Cassetta del latte	MC
Cassetta, rastrelliera per bottiglie	BC
Cilindro	CY
Cofano	CH
Condotti (“pipes”) in pacchi/mazzi/fasci	PZ
Condotto (“pipe”)	PI
Damigiana, non protetta	DJ
Damigiana, protetta	DP
Fascio (“truss”)	TS
Fiala	VI
Flacone	FL
Fogli, in pacchi/mazzi/fasci	SZ
Foglio	ST
Fusto	DR
Gabbia	CG
Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C)	VG

Gas liquefatto alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale)	VQ
Giara	JR
Imballaggio termoretrattile	SW
Intelaiatura	FR
Lamiera	SM
Lastra	PG
Lastre, in pacchi/mazzi/fasci	PY
Latta	CI
Lingotti, in pacchi/mazzi/fasci	IZ
Lingotto	IN
Liquida alla rinfusa	VL
Mastello	TB
Mazzo	BH
Merce disimballata o non imballata	NE
Pacchetto	PA
Pacco (“bundle”)	BE
Pacco (“package”)	PK
Pacco (“parcel”)	PC
Pallone, non protetto	BF
Pallone, protetto	BP
Paniere	HR
Paniere, grane, in vimini	CE
Pannello	BD
Pannello, in pacchi/mazzi/fasci	BY
Particelle alla rinfusa, solide, fini (polveri)	VY
Particelle alla rinfusa, solide, grandi (noduli)	VO
Particelle alla rinfusa, solide, granulari (grani)	VR
Pellicola plastica (“filmpack”)	FP
Rete (“net”)	NT
Rotolo (“bolt”)	BT
Rotolo (“roll”)	RO

Sacchetto (“pouch”)	SA
Sacchetto (“sachet”)	SH
Sacchetto a più pareti	MB
Sacco	SA
Sacco a più strati	MS
Sacco in juta	JT
Sacco in rete (“rednet”)	RT
Scatola (“box”)	BX
Scatola (“case”)	CS
Scatola di fiammiferi	MX
Secchio (“bucket”)	BJ
Secchio (“pail”)	PL
Serbatoio, cilindrico	TY
Serbatoio, rettangolare	TK
Sotto vuoto	VP
Strato-paletta (“slipsheet”)	SL
Tanica, cilindrica	JY
Tanica, rettangolare	JC
Tavola	PN
Tavole, in pacchi/mazzi/fasci	PZ
Tela di sacco	MT
Telone	CZ
Tino	VA
Trave	GI
Travi, in pacchi/mazzi/fasci	GZ
Tronchi, in pacchi/mazzi/fasci	LZ
Tronco	LG
Tubi (“tubes”), in pacchi/mazzi/fasci	TZ
Tubo (“tube”)	TU
Tubo flessibile (“collapsible tube”)	TD
Tubo, flessibile (“tube, collapsible”)	TD
Valigia	SU
Vasca (“bin”)	BI
Vaso	PT
Vergella	RD
Vergelle, in pacchi/mazzi/fasci	RZ»

ALLEGATO IV

«*ALLEGATO 45* bis

TRANSITO — DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO

Capitolo I

Modello del documento d'accompagnamento

COMUNITÀ EUROPEA

1 REGIME **MRN**

A

TRANSITO — DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **4** Distinta di carico

5 Articoli **6** Totale dei colli

8 Destinatario N.

Esemplare di rinvio da trasmettere all'ufficio di:

15 Paese di spedizione/*esportazione*

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

56 Altri incidenti durante il trasporto
Rapporto dei fatti e delle misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

A

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri — N. contenitori — Quantità e natura

32 Articolo N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

55 Trasbordi

Luogo e paese:	Luogo e paese:
Identità e nazionalità nuovo mezzo trasporto:	Identità e nazionalità nuovo mezzo trasporto:
Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 se Sì o 0 se NO.	(1) Indicare 1 se Sì o 0 se NO.

F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Nuovi suggelli: Numero: marche:	Nuovi suggelli: Numero: marche:
Firma: Timbro	Firma: Timbro
☐ Informazione già inserita nel sistema	☐ Informazione già inserita nel sistema

50 Obbligato principale N.

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice **53** Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Data di arrivo:

Controllo dei suggelli:

Osservazioni:

Esemplare di rinvio trasmesso

il

dopo iscrizione al

N.

Firma Timbro

COMUNITÀ EUROPEA

1 REGIME **MRN**

B

TRANSITO — ESEMPLARE DI RINVIO

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **4** Distinta di carico

5 Articoli **6** Totale dei colli

8 Destinatario N.

Esemplare di rinvio da trasmettere all'ufficio di:

15 Paese di spedizione/*esportazione*

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

56 Altri incidenti durante il trasporto
Rapporto dei fatti e delle misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

B

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri — N. contenitori — Quantità e natura

32 Articolo N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

55 Trasbordi

Luogo e paese:	Luogo e paese:
Identità e nazionalità nuovo mezzo trasporto:	Identità e nazionalità nuovo mezzo trasporto:
Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 se Sì o 0 se NO.	(1) Indicare 1 se Sì o 0 se NO.

F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Nuovi suggelli: Numero: marche:	Nuovi suggelli: Numero: marche:
Firma: Timbro	Firma: Timbro
☐ Informazione già inserita nel sistema	☐ Informazione già inserita nel sistema

50 Obbligato principale N.

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice **53** Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Data di arrivo:

Controllo dei suggelli:

Osservazioni:

Esemplare di rinvio trasmesso

il

dopo iscrizione al

N.

Firma Timbro

Capitolo II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti il documento d'accompagnamento transito

Il documento d'accompagnamento transito viene stampato basandosi sui dati ricavati dalla versione finale della dichiarazione di transito (come modificata dall'operatore e/o rettificate dalla dogana) e completata con:

— MRN (numero di riferimento del movimento) come illustrato nell'allegato 37 ter, titolo II.

— Casella 3:

  — prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato corrente

  — seconda suddivisione: numero totale dei fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli)

  — non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

— Nello spazio alla destra della casella 8: nome e indirizzo dell'ufficio doganale al quale rinviare l'esemplare per il rinvio del documento d'accompagnamento transito.

— Casella 53: un segno (asterisco) ad indicare che il movimento non può essere deviato verso un ufficio di destinazione diverso.

— Casella C:

  — Nome dell'ufficio di partenza

  — Numero di riferimento dell'ufficio di partenza

  — Data di accettazione della dichiarazione di transito

  — Nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

— Casella D:

  — Risultato del controllo

  — Eventualmente, la dicitura "Diversione vietata"

  — Eventualmente, la dicitura "Itinerario obbligato"

Per quanto riguarda la stampa del documento d'accompagnamento transito vi sono le seguenti possibilità:

1. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato e non vengono utilizzate distinte di carico:

   — stampa del solo esemplare A (doc. acc.).

2. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato e vengono utilizzate distinte di carico:

   — stampa dell'esemplare A (doc. acc.) e;

   — stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio).

3. L'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato (indipendentemente dall'utilizzo o meno di distinte di carico):

   — stampa dell'esemplare A (doc. acc.) e

   — stampa dell'esemplare B (esemplare per il rinvio).

Per quanto concerne il rinvio dei risultati del controllo dall'ufficio di destinazione:

1. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ed è collegato al sistema di transito informatizzato:

— qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo vengono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica (IE18);

— qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese le distinte di carico).

2. L'ufficio di destinazione effettivo corrisponde a quello dichiarato ma non è collegato al sistema di transito informatizzato;

— i risultati del controllo vengono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese eventuali distinte di carico o elenchi degli articoli) sia in caso di utilizzo che di non utilizzo di distinte di carico;

3. L'ufficio di destinazione dichiarato è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettivo non lo è (diversione):

— qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando una fotocopia del documento d'accompagnamento transito, esemplare A (compresi gli elenchi degli articoli);

— qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del bollettino di transito (comprese le distinte di carico).

4. L'ufficio di destinazione dichiarato non è collegato al sistema di transito informatizzato ma l'ufficio di destinazione effettivo lo è (diversione):

— qualora non vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono trasmessi all'ufficio di partenza in forma elettronica (IE18);

— qualora vengano utilizzate distinte di carico, i risultati del controllo sono inviati all'ufficio di partenza utilizzando l'esemplare per il rinvio B del documento d'accompagnamento transito (comprese le distinte di carico).

Quando vengono utilizzate distinte di carico su carta le copie A e B del documento d'accompagnamento transito sono stampate a partire dal sistema. In tale caso vengono inseriti i seguenti dati:

— Indicazione del numero totale di distinte di carico (casella 4) invece del numero totale di elenchi degli articoli (casella 3).

— La casella "Descrizione delle merci" (casella 31) contiene unicamente le seguenti indicazioni:

— se vi sono merci T1 o T2: "Vedere distinte di carico";

— se vi sono merci T1 e T2:

— merci T1: "vedere distinte di carico dal n. . . . al n. . . ."

— merci T2: "vedere distinte di carico dal n. . . . al n. . . ."

— Anche la casella "Menzioni speciali" deve essere stampata.

Tutte le altre informazioni specifiche concernenti le singole merci figurano nelle pertinenti distinte di carico allegate al documento d'accompagnamento transito.»

ALLEGATO V

«*ALLEGATO 45* ter

ELENCO DEGLI ARTICOLI

Capitolo I

Modello di elenco degli articoli

Elenco degli articoli			
Foglio	A		

UdP:

Data:

MRN

Articolo n. (32)	Marchi/numeri (31.1)	Quantità/natura (31.2)	N. contenitore (31.3)	Designazione delle merci (31.4)
Regime (1/3)	Codice delle merci (33)	Codice merci sensibili (31.5)	Quantità sensibile (31.6)	Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)
Paese di spedizione/ esportazione (15)	Paese di destinazione (17)	Massa lorda (kg) (35)	Massa netta (kg) (38)	Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni (44)
Speditore/esportatore (2)			Destinatario (8)	

Elenco degli articoli			
Foglio	B		

UdP:

Data:

MRN

Articolo n. (32)	Marchi/numeri (31.1)	Quantità/natura (31.2)	N. contenitore (31.3)	Designazione delle merci (31.4)
Regime (1/3)	Codice delle merci (33)	Codice merci sensibili (31.5)	Quantità sensibile (31.6)	Dichiarazione sommaria/Documento precedente (40)
Paese di spedizione/ esportazione (15)	Paese di destinazione (17)	Massa lorda (kg) (35)	Massa netta (kg) (38)	Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni (44)
Speditore/esportatore (2)			Destinatario (8)	

Capitolo II

Note esplicative e particolari (dati) concernenti l'elenco degli articoli

Quando un movimento consiste in più di un articolo l'esemplare A dell'elenco degli articoli viene sempre stampato a partire dal sistema informatizzato e deve essere allegato all'esemplare A del documento d'accompagnamento transito.

Quando il bollettino di transito viene stampato nei due esemplari A e B, viene stampato anche l'esemplare B dell'elenco degli articoli e viene allegato all'esemplare B del documento d'accompagnamento transito.

Devono essere stampati i seguenti dati:

— Nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro)

  — Elenco degli articoli

  — Esemplare A/B

  — Numero di serie dell'esemplare attuale e numero totale degli esemplari (compreso il documento d'accompagnamento transito).

— UdP — Nome dell'ufficio di partenza

— Data — Data di accettazione della dichiarazione di transito

— MRN — Numero di riferimento del movimento come definito nell'allegato 37 ter, titolo II.

— I dati da inserire nelle varie caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue:

  — N. articolo — numero di serie dell'articolo corrente;

  — Regime — se il carattere di tutte le merci comprese nella dichiarazione è lo stesso, questa casella non viene utilizzata;

  — In caso di spedizione mista viene stampato il carattere effettivo delle merci, T1 o T2;

  — Le caselle rimanenti vengono compilate come descritto nell'allegato 37, eventualmente in forma codificata.»